

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

58° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 2004

Presidenza del vice presidente BETTA

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 7 e <i>passim</i>
APREA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 5, 7 e <i>passim</i>
* GUERZONI (DS-U)	4, 6
MODICA (DS-U)	8, 11
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	13

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendenti della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione n. 3-01336, presentata dal senatore Guerzoni.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Come è noto, nell'ambito delle misure volte al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica già da molti anni le periodiche leggi finanziarie hanno posto e reiterato il blocco delle assunzioni di nuovo personale, che ha determinato in alcune regioni, tra cui l'Emilia Romagna, l'impossibilità di una completa copertura della dotazione organica.

È altresì noto che l'assetto organizzativo dell'amministrazione scolastica, già modificato in relazione all'acquisizione dell'autonomia da parte delle istituzioni scolastiche, cui sono state attribuiti compiti già di competenza dell'amministrazione, non ha ancora trovato una sua compiuta definizione, dovendosi ulteriormente provvedere alla sua revisione in relazione alle modifiche in materia introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che, peraltro, non contiene alcuna disposizione per la propria attuazione.

Al riguardo, il Parlamento, approvando la legge 5 giugno 2003, n. 131, ha delineato le modalità cui il Governo deve attenersi nell'attuazione della legge costituzionale n. 3 suindicata; tali modalità prevedono prioritariamente la individuazione, con appositi decreti legislativi, degli ambiti attribuiti rispettivamente alla competenza concorrente Stato-regioni e alla competenza esclusiva statale e, successivamente, l'individuazione delle competenze da trasferire alle regioni.

Nella presente fase di transizione, la cui durata prevedibilmente non sarà breve, data la complessità degli adempimenti sopra richiamati, i principi di buona amministrazione impongono comportamenti conservativi e, in particolare, per quanto riguarda le nuove assunzioni, di limitarle al massimo, dal momento che non è ancora definita l'ipotesi di un trasferimento del personale statale alle regioni, in correlazione al trasferimento delle competenze.

In via del tutto eccezionale, pertanto, il Ministero autorizza annualmente, per le esigenze funzionali degli uffici scolastici, l'utilizzazione presso gli stessi uffici di un congruo numero di personale amministrativo,

tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, prevedendo la possibilità di sostituzione del medesimo personale con supplenti.

L'amministrazione, pertanto, si è trovata nella necessità di contenere entro limiti stretti il numero delle utilizzazioni di personale ATA presso tutte le direzioni generali regionali in situazione di incompleta copertura delle dotazioni organiche di personale amministrativo. Peraltro, presso l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna sono state autorizzate nove nuove nomine in ruolo di personale amministrativo, rese possibili sulla base di una deroga specifica, prevista dalla legge finanziaria 2003.

Riguardo alla situazione del Centro servizi amministrativi di Modena (CSA), cui fa particolare riferimento l'onorevole senatore interrogante, faccio presente che l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, in considerazione delle difficoltà rappresentate, ha destinato allo stesso CSA ben 15 delle 35 unità complessive di personale del comparto scuola di cui è stato autorizzato il distacco presso la medesima direzione generale.

È da ritenere, infine, che l'assunzione di 15.000 unità di personale della scuola, tra cui anche personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, che sarà effettuata per il prossimo anno scolastico 2004-2005 in virtù dell'autorizzazione concessa a questa amministrazione con decreto del Presidente della Repubblica del 19 novembre 2003, consentirà di venire incontro alle esigenze più pressanti degli uffici scolastici.

Resta fermo che la definitiva soluzione potrà aversi solo con il completamento dell'effettivo decentramento organizzativo dell'amministrazione scolastica, sulla base dei principi fissati dalla citata legge costituzionale n. 3 del 2001 e dalla legge di attuazione n. 131 del 2003.

GUERZONI (*DS-U*). Ringrazio il Sottosegretario per la risposta fornita, senz'altro puntuale sotto il profilo tecnico, ma che tuttavia non mi soddisfa in quanto la novità rappresentata dal distacco presso il CSA di Modena di 15 unità di personale è molto lontana dalla sua pratica concretizzazione. Nel 2003 si è registrata una grave carenza di personale dell'Ufficio scolastico della regione Emilia Romagna e, in particolare, dei CSA di Rimini e Modena. Mi risulta che la Direzione regionale scolastica ha ripetutamente rappresentato al Ministero tali difficili situazioni, rese note in numerose missive che ho anche avuto modo di visionare.

Il personale ATA rappresenta una valvola che consente di fronteggiare le conseguenze di un organico di diritto molto sottodimensionato e, nei fatti, ancor più ridotto, mentre negli anni sono cresciute le incombenze amministrative dovute alle innovazioni in ambito pensionistico nonché agli aggravii di carattere burocratico-amministrativo determinati dall'attuazione dell'autonomia scolastica, tant'è che si parla della necessità di una ridefinizione del carico di lavoro degli organici.

In particolare, il CSA di Modena, a fronte di un organico di diritto pari a 57 unità, può contare solamente su 27 unità, atteso peraltro che dal 1° gennaio 2004, tre dipendenti sono andati in pensione.

La situazione diventa sempre più difficile da sostenere e gli uffici non riescono più a fronteggiarla. Si sperava in un miglioramento grazie al distacco delle 15 unità cui il Sottosegretario ha fatto riferimento, ma la loro entrata in servizio appare ben lontana nel tempo. Auspicio pertanto che almeno le tre unità di personale da poco andate in pensione siano prontamente sostituite, considerato anche che pur con la loro presenza l'organico era al di sotto di quello teorico e la situazione si presentava già emergenziale.

Per queste ragioni, al momento non posso dichiararmi soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3-00323, presentata dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo n. 3-00323, si ritiene opportuno premettere quanto segue.

In primo luogo, si deve chiarire che l'articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998, il quale afferma che «è comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo umanitario o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso del titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente», va senza dubbio interpretato nel senso che la norma stessa si riferisce esclusivamente a studenti in possesso di titoli di istruzione secondaria di secondo grado e non ai laureati.

Non sembra, pertanto, nel caso in esame, che possa ipotizzarsi alcuna violazione dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in quanto la norma regola in maniera specifica l'accesso degli stranieri all'istruzione universitaria. La materia della formazione *post*-laurea per i laureati extracomunitari è disciplinata, separatamente, dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4, che, all'articolo 7, prevede esplicitamente le condizioni e le modalità secondo le quali questo Ministero, d'intesa con quelli degli affari esteri e della salute, può autorizzare le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia ad ammettere, in soprannumero, laureati extracomunitari.

Non è pertanto esatto quanto sostenuto nell'interrogazione, mentre è corretto quanto stabilito nella circolare del 5 novembre 2001 di questo Ministero, che è stata formulata in piena sintonia con la disposizione contenuta nell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, norma successiva sia al decreto legislativo n. 286 del 1998 che alle circolari n. 1126 del 31 luglio 1998 e n. 1315/22 del 3 agosto 1999 che contiene disposizioni per la ripartizione dei posti risultanti dalla programmazione annuale predisposta dal Ministero della salute. Tale norma stabilisce

infatti anche una riserva di posti a favore di alcune categorie, tra le quali non è inserita quella dei laureati non comunitari.

Tali disposizioni, d'altronde, sono state puntualmente ribadite anche in occasione della ripartizione dei posti di cui sopra con circolare n. 369 del 16 dicembre 2003.

Da quanto detto, si rileva che la normativa vigente in materia di accesso alle attività lavorative da parte dei cittadini non comunitari, prevede l'accesso ai corsi universitari, ma non a quelli di specializzazione. Ed infatti, se pure è tutelato per tali categorie di cittadini il diritto al lavoro ed allo studio, tuttavia non può dirsi altrettanto per il diritto alla formazione professionale, quale un corso di specializzazione *post-laurea*.

GUERZONI (*DS-U*). Ringrazio il Sottosegretario per la risposta, di cui non posso dichiararmi soddisfatto, anche perché tra la data di presentazione dell'interrogazione e la risposta sono passati ben due anni. Conosco le difficoltà esistenti e sono comunque grato agli Uffici del Ministero perché ho avuto modo, nel frattempo, di discutere sul piano tecnico la questione, che reputo estremamente complessa e probabilmente meritevole di un intervento normativo volto ad assicurare una disciplina meno farragিনosa e più omogenea.

Detto ciò, non concordo con l'interpretazione giuridica della normativa fornita dal sottosegretario Aprea. Al riguardo, preannuncio la presentazione di un'interrogazione, anche a supporto di un probabile ricorso al TAR, dal momento che sulla questione si aprirà certamente un contenzioso amministrativo.

Ho poi un altro motivo, più politico che tecnico, di insoddisfazione. Infatti, avendo avuto modo di sapere quale sarebbe stata la lettura della normativa da parte del Ministero, nell'interrogazione avevo posto il problema della ricerca di adeguate modalità con cui fronteggiare la situazione che si è venuta a creare, atteso che molti medici extracomunitari decisero di frequentare le università italiane poiché era consentito poi di accedere alle scuole di specializzazione, tant'è che alcune università ammisero con riserva alcuni studenti alla scuola di specializzazione medica, anche per due anni accademici. Dopodiché, con l'avvento del nuovo Governo, si è stabilito diversamente. Mentre il Governo precedente, pur non avendo risolto la questione in modo definitivo, aveva comunque consentito una soluzione con riserva, l'attuale Governo ha deciso di non soddisfare le legittime aspettative degli studenti.

Concludo con un'osservazione di carattere generale. È sempre stato vanto delle università europee e, in particolare, di quelle italiane il fatto di essere preferite dagli studenti stranieri. Ricordo che quando in Senato discutemmo la legge sull'immigrazione del 1988 fu data ampia attenzione a tale questione, anche da parte della Lega.

Attualmente, se sono bene informato, non riusciamo neanche a coprire i posti messi a disposizione dalle università. L'interpretazione fortemente restrittiva della normativa comporta che le poche migliaia di posti che ogni anno mettiamo a disposizione degli studenti stranieri frequente-

mente non vengono coperti. Di recente, sono venute a conoscenza del caso di una studentessa africana che ha frequentato in Italia la scuola media, il liceo e l'università. Si è quindi laureata, ma non è stata ammessa alla scuola di specializzazione di medicina perché straniera. Sulla vicenda, che è stata trattata anche dai *mass media*, preannuncio l'intenzione di presentare una interrogazione.

Sotto il profilo politico, avrei giudicato opportuno che il Governo avesse riferito sul provvedimento che riteneva di poter attivare per rimuovere questa situazione, giunta ormai al limite dell'accettabile. Il paradosso, infatti, come ho già rilevato, è che non riusciamo nemmeno a coprire quei pochi posti che le università mettono a disposizione degli studenti stranieri.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3-01290, presentata dal senatore Modica.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Con riferimento all'interrogazione n. 3-01290 del senatore Modica, sullo svolgimento di corsi-concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici, chiarisco che, con decreto del direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione, il Ministero ha bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un triennio.

La procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 22, comma 10, della legge n. 448 del 2001.

Il decreto in parola, per ciò che concerne i requisiti di partecipazione, ha previsto come requisito specifico l'aver svolto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato. Lo stesso bando ha inoltre previsto, nella tabella di valutazione dei titoli per la graduazione dei presidi incaricati ai fini dell'accesso al corso di formazione, l'attribuzione fino ad un massimo di punti 7 per i titoli culturali e, in particolare, fino ad un massimo di punti 4 per il titolo di ammissione, quindi il diploma di laurea, e fino ad un massimo di punti 3 per altri titoli culturali. Tra questi è attribuito un punteggio di 0,50 punti per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di perfezionamento con esame individuale finale. Il decreto stesso ha consentito, come modalità di certificazione, in alternativa alla produzione di diplomi e di attestati, una autocertificazione.

La professoressa Daniela Settesoldi è stata esclusa dal corso-concorso per assoluta mancanza dell'esercizio delle funzioni di preside incaricato, requisito previsto dall'articolo 4, comma 1, del bando. Avverso il provvedimento di esclusione l'interessata ha presentato ricorso al TAR del Lazio, chiedendo la sospensiva del provvedimento impugnato; la sospensiva è stata concessa con ordinanza n. 2288 del 2003 nei limiti dell'ammissione

con riserva alle prove d'esame; pertanto, la docente è stata ammessa con riserva alla procedura concorsuale ed ha superato la prova orale.

Quanto alla valutazione dei titoli, preciso che la commissione giudicatrice, nominata dall'Ufficio scolastico regionale per la Toscana, ha adottato come criterio generale il principio di ritenere valutabili solo i diplomi o attestati per i quali il candidato espressamente autocertificasse che il corso si era concluso con esame individuale finale, ritenendo, in carenza di specificazione, mancante la certificazione di uno dei requisiti previsti dal bando per la valutabilità.

La professoressa Settesoldi nella specie ha letteralmente autocertificato la partecipazione a «corsi di perfezionamento formazione della dirigenza scolastica – n. 2 attestati rilasciati dall'Università di Firenze, facoltà di scienze della formazione, direttrice del corso professoressa Ulivieri, in data 9 giugno 2001 – 8 giugno 2002». Nessun accenno è fatto in tale autocertificazione ad un eventuale esame finale. Tale mancanza, non integrata dalla candidata con produzione di eventuale documentazione all'atto della domanda, non ha consentito alla commissione di ritenere certificato il possesso di titoli aventi i requisiti richiesti dal bando.

Analoghi provvedimenti, nel pieno rispetto della *par condicio*, sono stati assunti nei confronti di numerosissimi altri candidati che, come la professoressa Settesoldi, non avevano né autocertificato né documentato l'esistenza di un esame finale al termine dei corsi dichiarati.

La mancata valutazione di detti titoli non ha consentito all'interessata di collocarsi in posizione utile per l'accesso al corso di formazione. Anche avverso la mancata valutazione di detti titoli, la medesima docente ha proposto ricorso al TAR del Lazio il quale, in data 24 novembre 2003, ha accolto l'istanza di sospensiva. Per i suddetti provvedimenti cautelari dell'autorità giurisdizionale, la professoressa Settesoldi sta comunque frequentando il corso di formazione organizzato presso la sede di Viareggio.

Rilevo tuttavia che non è stato emesso da parte del TAR del Lazio un giudizio di merito. Per altri docenti in analoga situazione il medesimo organo giurisdizionale ha invece revocato l'ammissione con riserva già disposta.

Vorrei infine precisare che non risulta al Ministero che gli Uffici scolastici regionali abbiano disposto ammissioni in soprannumero ai corsi di formazione oltre il limite del 10 per cento previsto dalla legge e dal bando, tranne i casi in cui essa è stata consentita in ottemperanza a provvedimenti cautelari disposti dagli organi giurisdizionali.

MODICA (*DS-U*). Considero la risposta del Sottosegretario confortante nella parte in cui si comunica in forma ipotetica che non sono state disposte ammissioni in soprannumero al corso-concorso.

Per il resto, il Sottosegretario ha ripetuto grosso modo quanto già scritto nell'interrogazione da me presentata. Mi domando perché la risposta del Governo debba ripetere la domanda, in base ad un vecchio stile della nostra burocrazia.

Vorrei chiarire un aspetto che è alla base della sentenza che, dopo la presentazione dell'interrogazione, il TAR ha reso favorevole, seppure solo al fine di rilasciare una sospensiva sul tema dell'autocertificazione.

La professoressa Settesoldi, come tutte le persone che hanno compilato la domanda di concorso sui moduli prestampati forniti dall'amministrazione, ha barrato la casella di autocertificazione con cui testualmente dichiarava di possedere «diplomi o attestati di corsi di specializzazione o di perfezionamento con esame individuale finale», dichiarazione ora negata dal Sottosegretario.

Sotto questo profilo mi reputo insoddisfatto della risposta del Governo, che dimostra anche una mancata conoscenza delle caratteristiche del modulo che ai candidati viene chiesto di compilare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 3-1307, presentata dai senatori Modica ed altri.

APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. In relazione alle questioni poste dagli onorevoli interroganti, ritengo opportuno premettere che il Ministero non ha mai mancato di richiamare, sui problemi delle università e degli enti di ricerca, l'attenzione del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare il reclutamento delle giovani leve destinate alla ricerca, prevedendo opportune e specifiche deroghe alle disposizioni delle leggi finanziarie degli ultimi anni che hanno disposto il blocco delle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ai fini del contenimento della spesa. A tale riguardo, peraltro, gli onorevoli interroganti hanno obiettato che le università e gli enti dispongono, già dal momento del bando di concorso, dei fondi necessari per l'assunzione dei ricercatori.

In effetti, l'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 dispone che i rettori possono bandire posti solo se sia disponibile nel bilancio degli atenei la relativa copertura finanziaria. Peraltro, incertezze circa l'interpretazione di tale disposizione hanno determinato un progressivo appesantimento dei bilanci degli atenei, che ha indotto gli stessi atenei a sollecitare modifiche normative finalizzate a fronteggiare tale situazione. Sulla questione sono tuttora in corso presso il Ministro i necessari approfondimenti, sulla base dei quali sarà definita una proposta legislativa di riordino del sistema di finanziamento delle università.

Va infatti sottolineato che dal 2000 ad oggi, per effetto delle assunzioni effettuate liberamente dagli atenei sulla base di concorsi banditi dagli stessi, gli organici dei docenti (professori e ricercatori) si sono incrementati di oltre 7.000 unità, in aggiunta al rimpiazzo del *turn over* (a fronte, infatti, di 50.000 unità in servizio nel 2000, a fine 2003 risultavano in servizio circa 57.000 unità). A tali unità vanno inoltre aggiunte le assunzioni effettuate sulla base delle deroghe ai sensi della legge finanziaria 2003 per ulteriori 1.147 unità.

Il sistema universitario non è quindi stato minimamente penalizzato per quanto riguarda gli organici, ma anzi si è potenziato. Semmai, sarebbe invece opportuno valutare le potenziali ricadute dirompenti sui bilanci degli atenei nei prossimi anni di tali incrementi di organici. In particolare, va assicurato che la copertura posta a fondamento del bando sia valutata sulla base di una corretta pianificazione. Risulta, infatti, che gli atenei valutano a costo zero i passaggi da ricercatore ad associato e da associato a ordinario, in quanto nel primo triennio il trattamento economico iniziale della nuova qualifica è generalmente di poco superiore a quello in godimento. Peraltro, dopo la conferma ad associato o ad ordinario, le norme vigenti impongono la ricostruzione della carriera con conseguente ridefinizione in aumento della retribuzione. Ne deriva un indebitamento sommerso destinato a riemergere con una evidente espansione di spesa non prevista né coperta al momento del bando.

Il divieto di assunzione accompagnato dall'istituto della deroga permette, pertanto, di controllare e programmare l'aumento della spesa, assicurando comunque le necessarie assunzioni; questo in via transitoria, nel periodo necessario alla ridefinizione del sistema di finanziamento delle università.

Premesso quanto sopra, intendo chiarire le iniziative adottate dal Ministero e recepite nella legge finanziaria per il 2004.

In primo luogo, si è proceduto ad un'istruttoria per individuare il numero di vincitori dei concorsi a ricercatore alla data del 31 ottobre 2003. Sulla base dei dati degli atenei e degli enti di ricerca, è stato istituito il fondo specifico previsto dall'articolo 3, comma 53, della suddetta legge, che è stato dotato delle risorse sufficienti all'assunzione del cento per cento dei ricercatori censiti come vincitori di concorso (1.267 aventi titolo). Il comma 54 del medesimo articolo prevede, inoltre, che le amministrazioni dello Stato ed altri enti, nonché le università e gli enti pubblici di ricerca, in deroga al blocco previsto dal comma 53, potranno procedere ad assunzioni per l'anno 2004 nei limiti di una spesa complessiva pari a 280 milioni di euro.

Devo far rilevare che tale procedura era già stata adottata nel trascorso esercizio finanziario e che a seguito della deroga concessa nel 2003 sono già state assunte in servizio, come già ricordato, 1.147 unità di personale. Il successivo comma 55 attribuisce una priorità ai vincitori di concorso per ricercatore universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente e tecnologo del comparto ricerca e agli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni citate, il Ministero ha provveduto a quantificare anche il numero dei vincitori dei concorsi a professore ordinario e associato fino alla data del 31 dicembre 2003, per i quali, d'altronde, l'onere consiste nella differenza tra lo stipendio percepito nella qualifica posseduta prima della nomina e la nuova qualifica, atteso che nella quasi totalità dei casi essi sono già in servizio presso le università, con la qualifica inferiore.

Sulla base della stima effettuata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ordine ai dati relativi agli idonei al 31 dicembre 2003, dati trasmessi dagli enti e dagli atenei, le risorse messe a disposizione dalla legge finanziaria per il 2004 risultano sufficienti a consentire la chiamata di tutti coloro che hanno conseguito l'idoneità a professore associato e ordinario al 31 dicembre 2003, pari a circa 2.100 unità, nonché l'assunzione dei vincitori di concorso per ricercatore, dal 1° novembre 2003 fino a tale data, che risultano pari a 363.

MODICA (*DS-U*). Ringrazio il Sottosegretario per la risposta. Sono ben contento di sentirmi ricordare le norme della finanziaria, che naturalmente abbiamo tutti potuto esaminare in Aula. Occorre però tenere conto che l'interrogazione è stata presentata quattro mesi fa e quindi prima che nell'ambito delle disposizioni contenute nella finanziaria si trovasse, peraltro senza l'intervento del Governo, la formulazione definitiva riguardo all'eliminazione del blocco delle assunzioni per una certa categoria di docenti ricercatori e alla possibilità di deroga – come già stabilito per l'anno precedente – per altre categorie.

In questa sede mi interessa esprimere oltre alla mia insoddisfazione, anche la mia preoccupazione in ordine a una valutazione espressa in sede di risposta riguardo al tema dell'evoluzione dell'organico dei docenti e dei ricercatori delle università. Mi riservo di verificare le cifre riportate dal Sottosegretario, che ha parlato di un incremento di 7.000 unità rispetto al 2000. Trovo quanto meno curioso che il ministro Moratti, nello scrivere al ministro Tremonti per reclamare, giustamente, risorse maggiori per le università, abbia usato l'argomento perfettamente simmetrico e negativo, ovvero il mancato aumento di organico, valutato in sette anni inferiore al 2 per cento nell'intero settennio. Francamente non so come interpretare i dati, visto che due fonti autorevoli del Ministero danno valutazioni del tutto diverse.

Molto preoccupante mi sembra anche – e francamente stento a crederci – l'affermazione del Sottosegretario in merito alle modalità con cui le università avrebbero bandito i concorsi, in violazione di legge, senza cioè disporre di adeguate risorse in bilancio, ovvero sottostimando i relativi oneri, per un errore contabile che credo solo un ragioniere alle prime armi potrebbe commettere (considerare lo stipendio solo per il primo anno di assunzione e non per i successivi). Al riguardo, ricordo che nei consigli di amministrazione delle università, che devono pronunciarsi su ogni concorso bandito a norma di legge, siedono revisori dei conti nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Mi meraviglio che questi revisori dei conti – anche se, mi si perdoni la battuta, siamo abituati a qualche disattenzione da parte loro, ma sarebbe grave che il Ministero, conoscendo tali disattenzioni, non intervenisse – abbiano potuto avallare un'interpretazione così banale del costo di un ricercatore come quella che gli uffici del Ministero hanno suggerito alla sottosegretario Aprea di riferire.

Pertanto, mentre reputo soddisfacenti le disposizioni adottate con la legge finanziaria, che hanno finalmente consentito l'assunzione di una parte dei ricercatori e la ripresa in Italia di un cammino di reclutamento dei suoi giovani migliori, considero fortemente negative le accuse mosse al sistema universitario, che non avrebbe provveduto correttamente al reclutamento. Al riguardo, ritengo che dette accuse debbano essere motivate e che si debbano accertare le effettive responsabilità. Per converso, credo si debba sottolineare che il sistema universitario è appesantito e oppresso – questa è la vera ragione dei problemi finanziari, che è stata omessa dal Sottosegretario e dagli Uffici del Ministero – dalla necessità di corrispondere gli incrementi stipendiali automatici al personale in servizio, e non a quello neoassunto, senza che il Governo abbia mai provveduto ad integrare il finanziamento ordinario in misura soddisfacente, fatta eccezione per quest'anno in cui – come tutti sanno – si è registrato un incremento significativo anche se non sufficiente a coprire gli incrementi stipendiali degli ultimi due anni. Questa è la vera ragione delle difficoltà finanziarie dell'università e non già un incremento, tutto da dimostrare, degli organici.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

GUERZONI, PAGANO, CASTELLANI, CORTIANA, FRANCO Vittoria, BRUTTI Paolo, BASSO, ACCIARINI, PILONI. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute.* – Premesso che:

per decisione ministeriale, confermata con circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 15909 del 5 novembre 2001, si è stabilito di impedire – a differenza di quanto è avvenuto nel corso dei due ultimi anni accademici – ai laureati medici non comunitari, nelle università italiane, di poter concorrere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, all'ammissione a frequentare le Scuole di specializzazione di medicina usufruendo di borse di studio dello Stato italiano;

proprio per questo motivo l'Università di Modena e Reggio Emilia, che aveva accolto, sia pure con riserva, domande di laureati extracomunitari per le Scuole di specializzazione nell'anno accademico 2000-2001, è stata diffidata dal farlo;

in alternativa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con la già citata circolare, ha indicato per detti laureati l'ipotesi del soprannumero nelle Scuole di specializzazione medica con borse di studio però a carico loro o a carico di soggetti italiani o stranieri autorizzati;

tenuto conto che:

ciò arreca grave danno agli studenti interessati che hanno a suo tempo scelto di laurearsi in facoltà di Medicina e Chirurgia italiane per la impossibilità di concorrere, in condizioni di parità, alla ammissione alle Scuole di specializzazione dopo aver conseguito la laurea;

gli studenti extracomunitari in questione senza la garanzia di quella opportunità avrebbero assai probabilmente compiuto altre scelte oggi non più possibili;

ciò premesso, si osserva che:

la decisione ministeriale citata contrasta apertamente con quanto stabiliscono gli articoli 39, comma 5, 43, comma 2, lettera *c*) e 44 del testo unico n. 286 del 1998 e con l'articolo 46 del regolamento attuativo del testo unico (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 394 del 31 agosto 1989);

articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998 che afferma: «È comunque consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di Carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario o per

motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente»;

articolo 43, comma 2, lettera *c*), del testo unico n. 286 del 1998, che afferma: «Chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso (...), all'istruzione, alla formazione, (...), allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione o nazionalità, compie un atto di discriminazione»;

articolo 44 del testo unico n. 286 del 1998 che stabilisce un'azione di tutela per lo straniero colpito dalla discriminazione, con la previsione di «condannare il convenuto al risarcimento del danno anche patrimoniale»;

nei due anni accademici trascorsi, con note ministeriali (n. 1126 del 31 luglio 1998 – per l'anno accademico 1998-1999 e n. 1315/22 SP del 3 agosto 1999 – per l'anno accademico 1999-2000) diversamente da quanto è stato stabilito successivamente, l'allora Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, oggi Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, stabiliva che «i cittadini extracomunitari residenti in Italia, titolari di Carta di soggiorno, ovvero del permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, o per uno degli altri motivi indicati dall'articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998, accedono alle specializzazioni a parità di condizioni con gli studenti italiani (...) e concorrono ai posti, dotati di borsa di studio insieme ai cittadini italiani, se ammessi, hanno diritto alla borsa». Peraltro, non vi è alcun dubbio, anche sulla base della legge n. 341 del 1990 (articolo 1, «le Università italiane rilasciano i seguenti titoli:

- a*) diploma universitario;
- b*) diploma di laurea;
- c*) diploma di specializzazione;
- d*) dottorato di ricerca»);

che le Scuole di specializzazione medica risultano essere senz'altro corsi universitari a tutti gli effetti tra quelli stessi previsti dall'articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998;

la legge n. 4 del 1999, citata dalla circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 15909 del 5 novembre 2001 quale presupposto giuridico per escludere la condizione di effettiva parità per i laureati medici extracomunitari nei concorsi per accedere alle Scuole di specializzazione medica, non è assolutamente pertinente allo scopo. Infatti al comma 7 dell'articolo 1 la legge si riferisce ad altri soggetti e non a quelli individuati dal già citato testo unico n. 286 del 1998 e del suo regolamento attuativo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 394 del 1999) ed al proposito si può annotare che:

a) se Governo e Parlamento avessero inteso attuare l'articolo 39 del testo unico n. 286 del 1998, ricorrendo, come prevede erroneamente la citata circolare ministeriale, alla legge n. 4 del 1999, articolo 1, comma 7, in questo senso sarebbe stato redatto l'articolo 46 del regolamento attua-

tivo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 394 del 1999) dell'articolo 39 del citato testo unico;

b) la legge n. 4 del 1999, approvata dopo la legge n. 40 del 1998 – poi testo unico n. 286 del 1998 – non ha modificato il testo unico citato né in modo esplicito – come era necessario se ciò si fosse voluto – né in modo implicito, poiché di questa intenzione del legislatore non vi è traccia negli atti parlamentari;

c) anche l'articolo 46 del regolamento (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 394 del 1999), adottato dal Governo con il parere delle Commissioni parlamentari, non cita affatto la legge n. 4 del 1999, articolo 1, comma 7, per applicare l'articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998, nonostante che tale legge fosse in vigore da oltre sei mesi;

d) il parere del Consiglio di Stato, richiesto dal Governo sul regolamento attuativo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 394 del 1999, nonostante la legge n. 4 del 1999 fosse già in vigore, non raccomanda affatto che tale legge sia da prendere a riferimento per applicare l'articolo 39, comma 5, del testo unico n. 286 del 1998;

e) non risultano riserve della Corte dei conti che a detto Regolamento ha riservato il visto e la registrazione, si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano assunto o intendano assumere per ripristinare, in conformità a quanto prevedono l'articolo 39 del testo unico n. 286 del 1998 ed il suo Regolamento attuativo, l'accesso in condizioni di parità con i laureati italiani di laureati extracomunitari alle Scuole di specializzazione medica come è avvenuto nel corso degli anni accademici 1998/99 e 1999/2000;

quali provvedimenti transitori urgenti intendano assumere per riparare alle gravi difficoltà in cui sono stati posti un gran numero di neo-laureati extracomunitari in medicina, che si sono visti esclusi dalla partecipazione, in condizione di parità, alle Scuole di specializzazione, ma che su questo diritto facevano legittimo affidamento, poiché esso era certo, allorché si sono iscritti alle facoltà mediche italiane per laurearsi;

quali provvedimenti necessari ed urgenti intendano adottare per evitare che la pubblica amministrazione possa essere chiamata in giudizio per restaurare, anche sul piano patrimoniale, i danni della discriminazione operata, come previsto dall'articolo 44 del testo unico n. 286 del 1998.

(3-00323)

MODICA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

con decreto del 17 dicembre 2002 del Direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un triennio;

nella regione Toscana sono stati messi a concorso 40 posti per il settore formativo della scuola elementare e secondaria di primo grado;

in base all'articolo 10, comma 8, del sopra citato decreto del 17/12/2002 il numero degli ammessi al corso-concorso deve essere eguale al numero dei posti a concorso maggiorato del 10%;

il dirigente delegato dell'ufficio scolastico per la Toscana, con decreto del 27 settembre 2003, ha approvato e pubblicato la graduatoria generale di merito per l'ammissione al corso-concorso dei candidati che hanno superato la prova colloquio di cui all'articolo 10 del sopra citato decreto del 17/12/2002;

tale graduatoria comprende 45 persone, l'ultima delle quali con un punteggio totale di 22,25;

consta all'interrogante che la professoressa Daniela Settesoldi, in servizio presso l'istituto scolastico statale comprensivo (elementari e medie) di Vecchiano (Pisa) ha presentato domanda di partecipazione al corso-concorso avendo svolto più di tre anni di servizio con funzioni di collaboratore vicario del preside;

la domanda della professoressa Settesoldi, prima rigettata e poi accettata con riserva in esecuzione di provvedimento cautelare adottato dal competente giudice amministrativo, è stata valutata dalla commissione esaminatrice e le sono stati assegnati 22,05 punti, per cui la professoressa Settesoldi non è rientrata tra gli ammessi al corso-concorso;

la professoressa Settesoldi ha presentato reclamo contro la valutazione della commissione obiettando il mancato conteggio di punti 1 che le derivano dal possesso degli attestati di due corsi annuali di perfezionamento con esame individuale finale attivati dall'Università di Firenze per la formazione della dirigenza scolastica, ognuno da valutare, ai sensi del bando, con punti 0,5;

il dirigente delegato dell'ufficio scolastico per la Toscana ha risposto negativamente al reclamo con lettera n. 1007/C1 del 28 settembre 2003 nonostante che la scheda di valutazione personale, allegata alla lettera, riportasse come motivazione della mancata valutazione del titolo conseguente ai due corsi di perfezionamento la seguente: «Non documentato né autocertificato che i corsi prevedevano un esame finale», motivazione a giudizio dell'interrogante certamente fallace in quanto la professoressa Settesoldi, peraltro compilando la domanda sul modulo fornito dall'amministrazione, ha regolarmente autocertificato di essere in possesso di «Diplomi o attestati di corsi di specializzazione o di perfezionamento con esame individuale finale», né nulla doveva documentare, per definizione stessa di autocertificazione;

peraltro nella medesima domanda, laddove nella dichiarazione sostitutiva di certificazione si richiedeva all'interessata di «fornire tutte le dichiarazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza il controllo della veridicità delle dichiarazioni rese», la professoressa Settesoldi dichiarava «di aver conseguito l'attestato di due corsi di perfezionamento su Formazione della dirigenza scolastica presso l'Università di Firenze, 9 giugno 2001 – 8 giugno 2002», permettendo quindi al-

l'amministrazione di poter immediatamente controllare presso l'Università di Firenze che i corsi di perfezionamento indicati avevano durata annuale e prevedevano un esame individuale finale;

qualora la commissione avesse correttamente assegnato alla professoressa Settesoldi il punteggio relativo ai citati attestati, il suo punteggio finale sarebbe salito a 23,05 e quindi sarebbe stato superiore a quello dell'ultimo candidato inserito in graduatoria e le avrebbe permesso di essere ammessa al corso-concorso;

considerato che:

risulterebbe all'interrogante che, di fronte ad altre situazioni analoghe, in altre regioni il dirigente scolastico ha provveduto ad ammettere in soprannumero al corso-concorso quei candidati la cui valutazione presentasse aspetti contestati, anche a tutela dell'amministrazione che potrebbe risultare soccombente in giudizi promossi davanti ai tribunali amministrativi, con grave nocumento, anche economico, per la necessità di dover ripetere i corsi-concorsi già effettuati;

il corso-concorso della Toscana sta per iniziare o è appena iniziato;

si chiede di sapere, segnalando l'estrema urgenza di eventuali atti o provvedimenti ministeriali da assumere in merito, se il Ministro, qualora la ricostruzione dei fatti esposti risultasse confermata da appositi accertamenti, intenda intervenire per garantire un corretto ed omogeneo svolgimento dei corsi-concorsi su tutto il territorio nazionale.

(3-01290)

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che le ultime due leggi finanziarie hanno bloccato le assunzioni di ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, rispettivamente dal 1° gennaio 2003 (per le università) e 2002 (per gli enti);

che il disegno di legge finanziaria per il prossimo anno proroga il blocco delle assunzioni a tutto il 2004;

che al blocco delle assunzioni non è corrisposto il blocco dei concorsi, con il risultato paradossale che si continuano a svolgere regolarmente i concorsi per ricercatore, ma i relativi vincitori non possono essere assunti e prendere servizio;

che centinaia e centinaia di giovani molto brillanti, i migliori frutti delle università italiane, sono così tenuti al di fuori del sistema della ricerca pubblica italiana, nonostante che abbiano già dimostrato le loro ottime doti e capacità nel lavoro di ricerca, confrontandosi e competendo a livello nazionale e internazionale;

che, deludendo le attese e non riconoscendo i meriti dei giovani interessati alla ricerca, si favorisce e quasi si incentiva la loro emigrazione, minando il futuro tessuto culturale della Nazione in una società globalizzata sempre più fondata sulla conoscenza;

che i più accreditati indicatori internazionali mostrano che la qualità media della ricerca italiana, a parità di numero di addetti e di fi-

nanziamenti, è pari, se non migliore, a quella degli altri maggiori paesi europei;

che i *media* hanno dedicato grande attenzione a tale problema negli ultimi giorni, mossi dalla disperata e appassionata mobilitazione dei giovani ricercatori vincitori di concorso non assunti, cui è seguito l'autorevole intervento del Presidente della Repubblica Ciampi e decine di interviste critiche di alcuni tra i maggiori rappresentanti e responsabili della ricerca e dell'industria italiana;

che il burocratico e centralistico meccanismo delle assunzioni da autorizzare con finanziamenti *ad hoc* in deroga alle leggi finanziarie si è rivelato inutile, se non controproducente, al fine di regolarizzare il flusso di ingresso dei giovani nel mondo della ricerca, con grave danno per le esigenze di qualità e continuità nel reclutamento dei migliori cervelli *made in Italy*,

si chiede di sapere:

con quali provvedimenti della proposta di legge finanziaria attualmente in discussione in Parlamento il Ministro in indirizzo intenda risolvere il problema di garantire e incrementare il reclutamento continuo dei migliori giovani laureati e dottori di ricerca italiani nel sistema della ricerca pubblica;

se non ritenga di chiarire una volta per tutte che il problema delle assunzioni dei ricercatori già vincitori di concorso non necessita affatto di nuove risorse finanziarie, in quanto università ed enti dispongono già, fin dal momento del bando di concorso, dei fondi necessari per pagare lo stipendio delle persone da assumere, e che il blocco delle assunzioni non garantisce affatto minori spese delle università, in quanto i dati di fabbisogno mostrano che il sistema universitario utilizza per intero, dopo aver esaurito le risorse proprie, tutti i finanziamenti resi disponibili dallo Stato, destinando quindi ad altre spese non fisse le risorse finanziarie accantonate per gli stipendi dei nuovi assunti;

se non giudichi ragionevole per il futuro del Paese rinunciare definitivamente al blocco delle assunzioni dei ricercatori e provvedere ad incrementare il finanziamento globale delle università per cercare di recuperare al più presto *il gap* che, in tema di ricerca, divide l'Italia dal resto d'Europa.

(3-01307)

GUERZONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Posto che:

per l'anno scolastico in corso per gli uffici scolastici dell'Emilia Romagna (Direzione regionale e C.S.A.) il Ministero ha autorizzato la disponibilità di sole 35 unità di personale ATA a fronte delle 55 dell'anno scorso nonostante, per necessità oggettive ripetutamente rappresentate, fosse ragionevole attendersi un aumento;

la riduzione del personale pone a grave rischio la funzionalità degli uffici poiché, a fronte delle carenze croniche degli organici e della necessità di nuove figure professionali, è avvenuta una crescita delle incom-

benze da fronteggiare, tra l'altro con riferimento: ai procedimenti amministrativi, alle attività giuridiche e amministrative connesse all'autonomia scolastica, alle innovazioni proposte della riforma scolastica, eccetera;

considerato che in questo contesto, il Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.) di Modena, oberato tra l'altro da un pesante arretrato (pensioni, ricostruzione delle carriere, ecc.) da smaltire, non potrà più contare nemmeno su 30 unità di personale (di 57 è l'organico di diritto), che peraltro si ridurranno ulteriormente di diverse unità dal primo gennaio 2004 con l'andata in quiescenza per raggiunta anzianità di servizio, talché è evidente il rischio non solo di una drastica riduzione delle funzionalità degli uffici ma di un vero e proprio blocco di alcuni settori di attività particolarmente importanti,

si chiede di sapere se, con relazione alla grave situazione in cui versano gli uffici scolastici in Emilia Romagna ed in particolare il C.S.A. di Modena, il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente assicurare la disponibilità di nuove unità di personale affinché, tra l'altro, il Centro Servizi Amministrativi (C.S.A.) di Modena possa contare su almeno 30 unità effettive.

(3-01336)

